

Decreto “Liquidità”. Primi chiarimenti e risposte a quesiti sulle principali misure fiscali

Con la [circolare n. 9/E del 13 aprile 2020](#), l'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte sul [decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, \(cd. “Decreto liquidità”\)](#) fornendo anche risposta ai quesiti proposti da associazioni di categoria, operatori e stampa specializzata. Tra le questioni interpretative più rilevanti: il trattamento fiscale della cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole; la disciplina del credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro; l'ambito soggettivo di applicazione e le condizioni di accesso al regime di sospensione dei versamenti tributari dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020; l'applicazione del metodo previsionale per il versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive; la gestione “a distanza” dell'attività di assistenza fiscale per la predisposizione del modello 730.

Trattamento fiscale della cessione gratuita dei farmaci ad uso compassionevole

La [Circolare](#) chiarisce che le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole danno **diritto alla detrazione dell'Iva e alla deduzione del costo sostenuto**. La norma infatti mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle

cessioni di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso cosiddetto compassionevole. La Circolare, pertanto, chiarisce che le cessioni a titolo gratuito di farmaci autorizzati per indicazioni terapeutiche nell'ambito di studi clinici (oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione rientranti nei predetti programmi) sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.

Disciplina del credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Inizialmente introdotto col [decreto "Cura-Italia"](#), l'ambito oggettivo di applicazione di tale credito d'imposta ha subito un ampliamento grazie alle modifiche apportate col [decreto "liquidità"](#). A tal riguardo, le Entrate chiariscono che tale agevolazione fiscale è riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, **mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi), comprendendosi anche i detergenti per le mani e i disinfettanti.

Sospensione dei versamenti delle ritenute e dell'imposta sul valore aggiunto dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020

Beneficiari: con riferimento all'ambito di applicazione della sospensione, le Entrate chiariscono che:

- vi rientrano anche **le imprese agricole**, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare, viene precisato che possono fruire della sospensione dei versamenti anche le imprese agricole che calcolano il loro reddito su base
- in attesa dell'operatività del registro del terzo settore, possono beneficiare della sospensione gli **enti non commerciali**, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d'impresa), anche se svolgono attività commerciale non

Condizioni: per quanto riguarda la verifica delle condizioni per poter fruire della sospensione dei versamenti, la Circolare chiarisce che **occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi**, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, **per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020**, rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell'anno precedente. La sospensione dei versamenti di aprile spetta anche se, nel mese di aprile 2020, il fatturato o i corrispettivi siano diminuiti di una percentuale inferiore rispetto a quella prevista dalla norma. Ai fini della determinazione del fatturato o dei corrispettivi, la Circolare chiarisce che è necessario fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione, sicché in caso di fattura differita, ai fini dell'imputazione dell'operazione ai mesi di marzo o aprile, **rileva la data dei documenti di trasporto**. Tale regola trova applicazione anche nei riguardi delle imprese di autotrasporto, a nulla rilevando, per queste ultime, la

circostanza che le fatture emesse per le prestazioni possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione.

Estensione ai ricavi e compensi: la circolare evidenzia che, laddove una parte delle operazioni effettuate dall'impresa non sia rilevanti ai fini dell'IVA, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso anche ai ricavi e compensi, che, quindi, sarà necessario includere nella determinazione degli importi tra i quali operare il confronto richiesto dalla disposizione.

Metodo previsionale per il versamento degli acconti

La [circolare](#) chiarisce che possono beneficiare della speciale disciplina fiscale introdotta per incentivare il calcolo degli acconti con metodo previsionale – in ragione della quale non è prevista l'irrogazione di sanzioni ed interessi ove la differenza tra acconti dovuti in base alla dichiarazione presentata ed acconti versati non superi l'80 per cento – gli acconti dovuti complessivamente per il 2020 e, quindi, entrambe le rate dovute per tale annualità.

Assistenza fiscale a distanza

Al fine di evitare che i contribuenti debbano spostarsi dalle proprie abitazioni, le Entrate precisano che l'autorizzazione all'accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel *cloud* del Caf o del professionista abilitato. (Così, comunicato

stampa dell'Agenzia delle entrate del 13 aprile 2020)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9 del 13 aprile 2020](#), con oggetto: *DECRETO "LIQUIDITÀ" – Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23*, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» – Disposizioni fiscali – Primi chiarimenti e risposte a quesiti – [D.L. 08/04/2020, n. 23 \(cd. Decreto "Liquidità"\)](#)»

Si ricorda che in relazione alle previsioni fiscali contenute negli atti normativi precedenti il [Decreto "liquidità"](#) e, in particolare, relativamente al [Decreto "Cura Italia"](#), sono stati forniti chiarimenti i seguenti documenti di prassi:

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12 E del 18 marzo 2020](#): «*RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Primi chiarimenti – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Artt. 60 e 61, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia")*»

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 E del 20 marzo 2020](#): «*RISCOSSIONE – Crediti d'imposta – Esercenti attività d'impresa – Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1) – Art. 65, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto "Cura Italia")*»

[Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 21 marzo 2020](#): «*RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi per le attività operanti nei settori*

maggiormente colpiti dal Coronavirus – Precisazioni – Art. 8, comma 1, del D.L. 02/03/2020, n. 9 – Art. 61, comma 2, lett. da a) a q), del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”))»

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 E del 20 marzo 2020: *«DIRITTO DI INTERPELLO – Interpello del contribuente – Interpelli – Ordinario, probatorio e antiabuso – Art. 11, della L. 27/07/2000, n. 212 – Interpello preventivo per l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo – Art. 6, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – Interpello sui nuovi investimenti -Art. 2 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori -Sospensione dei termini delle istanze di interpello – Chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”))»*

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 20 marzo 2020: *«ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Sospensione dei termini in relazione alla sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado – Precisazioni – Art. 29, del D.L. 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/07/2010, n. 122 – Artt. 68 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”))»*

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6 E del 23 marzo 2020: *«ACCERTAMENTO CON ADESIONE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Sospensione dei termini per impugnare – Procedimento di accertamento con adesione – Sospensione di novanta giorni – Cumulabilità con la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado a seguito dell’entrata in vigore*

delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Primi chiarimenti – Procedure di gestione “a distanza” del procedimento di adesione nel periodo emergenziale – Art. 67 e 83, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”) – Art. 6, del D.Lgs. 19/ 06/1997, n. 218»

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 E del 27 marzo 2020: *«PROCEDIMENTI – ISTANZE – Sospensione dei termini – Istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box – Primi chiarimenti – Termini di cui agli artt. 31-ter e 31-quater del DPR 29/09/1973, n. 600, nonché termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della L. 23/12/2014, n. 190 – Art. 67, del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»*

Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 con la quale è stato istituito il codice tributo per consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione nel modello F24 il premio di 100 euro corrisposto ai dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato lavoro presso la sede, previsto dall'articolo 63, comma 1, del Decreto “Cura Italia”.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 E del 3 aprile 2020: *«DECRETO “CURA ITALIA” – Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» – Disposizioni fiscali – Risposte a quesiti - D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»*

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 18 E del 9 aprile 2020: *«Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – Misure specifiche a sostegno dei lavoratori – Premio ai lavoratori*

dipendenti – Ulteriori chiarimenti – Esemplicazioni – Art.
63 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. Decreto “Cura Italia”)»